



**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2025**  
**16 GIUGNO 2025**  
**SCADENZA PRIMA RATA (ACCONTO)**

**IL 16 GIUGNO 2025 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA 1° RATA DI ACCONTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. 160/2019) PER L'ANNO 2025.**  
Il versamento è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote e detrazioni applicabili all'anno 2025, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/12/2024 e di seguito riportate:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2025	
<b>Terreni Agricoli (coltivati e non)</b>	<b>esenti</b>
<b>Abitazione Principale</b> (solo categoria A1- A8 -A9 e una pertinenza per tipologia catastale C2,C6,C7) Detrazione 200,00	<b>6,0 ‰</b>
<b>Altri Immobili</b> (abitazioni a disposizione, pertinenze eccedenti, negozi, studi ecc) (si rammenta che per le categorie D solo il 3‰ va al Comune mentre il 7,6 ‰ e' riservato allo Stato)	<b>10,6 ‰</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>10,4 ‰</b>
<b>Abitazioni concesse gratuitamente ai parenti fino al 1° grado in linea retta</b> Alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzino come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed il contratto di comodato sia registrato; -il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; -il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016). Si applica anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori.	<b>8,5 ‰</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	<b>1,0 ‰</b>

Con deliberazione n. 16 del 15/02/2021 La Giunta comunale ha determinato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

L'imposta è dovuta da chiunque possieda immobili (fabbricati e terreni fabbricabili). L'imposta non è dovuta per l'abitazione principale o assimilata (salvo che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e per unità pertinenziali (cat. C2, C6 e C7) nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria.

Ai sensi dell'art.1, comma 751 della Legge n. 160/2019 sono esonerati dal pagamento i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**BENI MERCE**) purché non siano in ogni caso locati.

Con la L. n. 234/2021 è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia.

PER USUFRUIRE DI ESENZIONI O AGEVOLAZIONI, OVE NECESSARIO, IL CONTRIBUENTE DOVRA' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU ENTRO IL 30 GIUGNO 2026.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web istituzionale [www.comune.lanuvio.rm.it](http://www.comune.lanuvio.rm.it), dove è disponibile l'applicativo informatico "CALCOLO IMU 2025" per la compilazione automatica e la stampa del modello F24.

**Si ricorda ai contribuenti che il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2024 è fissato al 30/06/2025 dalla L.160/2019 art.1 comma 769.**  
Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello approvato dal M.E.F. con decreto del 29/07/2022.

È possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Lanuvio:

- ai numeri di telefono 06-93789257 / 06-93789254

- email: [tributi@comune.lanuvio.rm.it](mailto:tributi@comune.lanuvio.rm.it)

- pec: [segreteria@comune.lanuvio.rm.it](mailto:segreteria@comune.lanuvio.rm.it)

Il codice catastale del comune di Lanuvio è **C767**.

#### Codici Tributo

3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale

3916: Aree fabbricabili – Quota Comune

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)